

**Regolamento per la concessione di contributi a favore della ripartenza in sicurezza
ANNO 2020**

Approvato con Delibera di Giunta/Consiglio camerale n. xxx del xxxxx 2020

***Il Regolamento è in vigore dal 1° ottobre 2020,
salvo esaurimento risorse, fino al 30 novembre 2020***

Disponibilità di bilancio € 100.000,00

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Dotazione finanziaria
- Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 4 – Ambiti d'intervento
- Articolo 5 – Spese ammissibili
- Articolo 6 – Entità del contributo e dell'investimento
- Articolo 7 – Fornitori dei servizi
- Articolo 8 – Regime applicabile e cumulo
- Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda
- Articolo 10 – Procedimento
- Articolo 11 – Inammissibilità e revoca
- Articolo 12 – Controlli
- Articolo 13 – Informazioni, contatti e comunicazioni
- Articolo 14 – Ricorso

MODULISTICA

- Modulo di domanda
- Allegato 1 – Procura e documento d'identità
- Allegato 2 – Copia dei documenti di spesa
- Allegato 3 – Autocertificazione requisiti consulente

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Lucca, nell'ambito delle attività previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Turismo", istituisce un contributo a fondo perduto a favore delle imprese della provincia di Lucca per sostenerle nell'adempimento degli obblighi normativi per la ripartenza in sicurezza delle attività economiche.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

1. La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente bando ammonta all'importo complessivo di € 100.000,00.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dell'intervento camerale le imprese che:
 - a) se iscritte prima del 1/3/2019, nell'anno 2019 hanno avuto un volume dei ricavi inferiore o uguale a 1,5 milioni di euro¹;
 - b) se iscritte prima del 1/3/2019 nel periodo tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 hanno avuto un calo del fatturato almeno del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente così come risulta dalle liquidazioni IVA (ora chiamate LIPE) dei mesi di riferimento;
 - c) se iscritte dopo il 1/3/2019 non svolgono attività ritenute "essenziali" ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020. A tal fine fanno fede i codici ateco presenti in visura alla data del 25/3/2020;
 - d) abbiano la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Lucca;
 - e) siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - f) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - g) che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos srl o a Lucca In-tec srl;
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della stessa.

Articolo 4 – Ambiti d'intervento

1. Gli ambiti di attività a sostegno della ripartenza in sicurezza ricomprese nel presente Regolamento dovranno riguardare:
 - sanificazione degli ambienti per adeguarsi alle disposizioni nazionali e regionali applicabili al proprio settore;
 - riorganizzazione degli spazi vendita;
 - dispositivi e tecnologie per consentire di operare in sicurezza, di controllare gli accessi, di realizzare il distanziamento sociale;
 - assistenza per la redazione dei documenti necessari per attestare il rispetto dei Protocolli anticontagio;
 - formazione del personale sulle misure da adottare;
 - sensibilizzazione di utenti, clienti, fornitori per consentire comportamenti rispettosi delle disposizioni di sicurezza adottate.
2. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo.

¹Per volume dei ricavi si intende il valore desumibile dai seguenti documenti contabili
Per società di capitali e cooperative: Voce A1) oppure Rigo IC1 della dichiarazione IRAP;
Per società di persone: rigo IP 1 della dichiarazione IRAP;
Per ditte individuali: rigo IQ1 della dichiarazione IRAP oppure, in mancanza, rigo F01 del modello ISA;
Per imprese forfettarie o minime: Rigo LM2 del modello UNICO.

Articolo 5 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) acquisto proprietà o acquisto in leasing di beni strumentali materiali ed immateriali;
 - b) canoni, licenze d'uso, noleggio attrezzature;
 - c) acquisto di servizi di consulenza e/o di formazione;
 - d) spese di presentazione della pratica nel limite di € 100,00.
2. Tali spese devono essere state sostenute dal 1° marzo 2020 fino al 30 novembre 2020, salvo esaurimento delle risorse. Non sono ammesse domande per spese da sostenere.
3. L'acquisto o il leasing di beni strumentali è consentito nel limite del 30% del totale della spesa ammissibile complessiva.
4. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere i servizi di certificazione (es. ISO, EMAS, ecc.), le tematiche di tipo fiscale. Sono escluse in ogni caso dalle spese ammissibili quelle di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione, spese generali.

Articolo 6 – Entità del contributo e dell'investimento

1. Sono ammesse spese che, complessivamente, abbiano un importo minimo di € 500,00.
2. Sulle spese ammissibili è concesso un contributo pari al 50% delle stesse fino ad un massimo di € 500,00.
3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.
4. I contributi sono erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 7 – Fornitori dei servizi

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.
2. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'Art. 5
3. Per le spese di consulenza, l'impresa potrà avvalersi di consulenti con laurea specialistica o vecchio ordinamento ed esperienza almeno decennale nel settore per cui offrono la consulenza. In questo caso il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un'autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo.
4. Per l'attività di formazione, l'impresa dovrà avvalersi:
 - di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori;
 - del fornitore del bene stesso, quando la formazione è di carattere tecnico e collegata all'utilizzo del bene venduto.

Articolo 8 – Regime applicabile e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione della Commissione "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
3. Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia

superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.

4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti
5. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 - con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tale regolamento.
6. L’ufficio verificherà se il contributo già ottenuto copre tutte le spese dichiarate ammissibili e, in caso contrario, dispone la concessione di un contributo fino a coprire il 100% delle spese presentate.

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 15:00 del 1° Ottobre fino al 30 novembre 2020, salvo esaurimento delle risorse. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
2. L’invio della domanda può essere delegata ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l’invio telematico (Allegato 1) sottoscritto – con firma autografa o digitale - dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente;
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - ◆ **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
 - ◆ **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o dal delegato:
 - **Modulo di domanda;**
 - **Allegato 1:** eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente;
 - **Allegato 2:** copia dei documenti di spesa – fatture redatti in euro e in lingua italiana o – se in lingua straniera - accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo;
 - **Allegato 3:** autocertificazione requisiti consulente di cui all’Art. 7 comma 3.
4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 – Procedimento

1. Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.
Responsabile del Procedimento è Aurelio Pesci – Ufficio Promozione e Eurosportello Tecnologica, Tel. 0583.976.604, e mail: aurelio.pesci@lu.camcom.it;
2. Le domande sono accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data di ricevimento della richiesta del contributo fino alla scadenza ovvero, se precedente, fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
3. Allorché, in fase di esaurimento dei fondi disponibili, più domande regolari e complete rechino la

stessa data, si procederà ad assegnare i contributi in base all'ordine di presentazione della domanda. A tal fine farà vede il numero di protocollo come risulta dal Registro di Protocollo della Camera di Commercio di Lucca che è assegnato automaticamente dopo l'invio della domanda tramite lo Sportello Telematico. Le domande idonee ma non finanziabili per esaurimento delle risorse saranno inserite, secondo ordine di invio della domanda determinato dal numero di protocollo in entrata, in una graduatoria di riserva a cui si attingerà in caso in rifinanziamento del bando o di revoca di contributi già concessi

4. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, con l'emissione di un atto dirigenziale di:
 - conclusione positiva dell'istruttoria con concessione e liquidazione del contributo
 - conclusione negativa dell'istruttoria, ovvero di dichiarazione di inammissibilità del contributo, secondo quanto previsto dall'Art. 9.
5. Il responsabile del procedimento, ex Art. 10 bis della Legge 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (lavorativi) dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le domande sospese scorrono in graduatoria e vengono precedute dalle domande regolari che terminano il loro iter con il provvedimento di concessione e liquidazione.
6. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato con pubblicazione sul sito della Camera di Commercio di Lucca: www.lu.camcom.it.

Articolo 11 – Inammissibilità e revoca

1. Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:
 - a) presentate da imprese che non abbiano i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 3;
 - b) relativi a spese che non soddisfano i requisiti di cui all'Art. 6 ;
 - c) presentate con modalità diversa o fuori dai termini di cui all'Art. 7;
 - d) mancanti delle integrazioni di cui all'Art. 8, richiesta in sede di regolarizzazione della domanda;
 - e) a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 10.

Articolo 12 – Controlli

1. L'ufficio incaricato dell'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione di eventuale documentazione aggiuntiva.
2. A tal fine, sarà verificato il 5% delle domande presentate ed ammesse con arrotondamento all'unità superiore. Per l'individuazione delle domande da sottoporre a controllo, l'Ufficio incaricato, ogni mese, estrae un campione casuale, sulla base del numero di protocollo, tra le domande complete presentate ed ammesse al contributo nel mese precedente.
3. Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
4. La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora

impossibilitata di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

5. In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 13 – Informazioni, contatti e comunicazioni

1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito <https://www.lu.camcom.it>.
2. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.
3. Al riguardo si precisa che per le richieste di informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale (PID): pid@lu.camcom.it, tel. 0583/976.405/.636/657
4. Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it;
5. L'esito dell'istruttoria con l'eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente competente sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Lucca www.lu.camcom.it.
6. Tutte le altre comunicazioni ufficiali diverse da quella di cui al punto precedente saranno inviate dalla Camera di Commercio all'indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

Articolo 14 - Ricorso

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.